



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 49 del 22/04/2024

OGGETTO: RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI

il Sindaco

PREMESSO che con D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c);

VISTO che il Comune di Fiesole, è ricompreso in base all'allegato "A" del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, nella zona climatica "E" (caratterizzata da indice gradi giorno pari a 2.122);

APPURATO che in tale zona climatica, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, lett. e), è consentita l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito nei seguenti limiti: ore 14 giornaliere dal 15 Ottobre al 15 Aprile nel rispetto dei valori massimi di temperatura stabiliti dalla legge, salvo le utenze sensibili;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 che demanda al Sindaco la facoltà di ampliare o ridurre, con propria ordinanza, *a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili*, assicurandone l'immediata informazione alla popolazione;

DATO ATTO che nei prossimi giorni, a causa delle variabili condizioni climatiche tipiche della stagione, sono prevedibili - in base alle più recenti previsioni metereologiche - oscillazioni significative di temperature che di fatto possono rendere poco confortevole la permanenza presso la propria abitazione;

RILEVATO che spetta comunque ai titolari degli impianti termici valutare autonomamente ed unilateralmente se sussista la necessità di avvalersi della proroga in questione in ragione delle esigenze di benessere climatico ma anche di salute dei soggetti che usufruiscono dei relativi immobili con particolare riguardo anche ai minori, alle persone anziane e alle persone affette da patologie a carico del sistema respiratorio;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, autorizzare la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel rispetto dei limiti

stabiliti dalla legge per la zona in cui è situato il Comune di Fiesole, fino alle ore 24:00 del **30 aprile 2024**;

VISTO l'art. 4, comma 3, del citato D.P.R. n. 74/2013, che prescrive che la durata giornaliera nei periodi di accensione, diversi da quello del normale esercizio, non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (ore 7,00 giornaliere);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Fiesole, **dalla data odierna sino alle ore 24:00 del 30 aprile 2024**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore **a 7 ore** giornaliere (frazionabili in due o più sezioni di tempo nell'arco di una medesima giornata).

DISPONE

di dare la massima pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Fiesole, 22/04/2024

il Sindaco
RAVONI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.